



*F*ondazione
INARCASSA

NEWSLETTER DI AGGIORNAMENTO
NUMERO 2 - FEBBRAIO 2022

24ORE
PROFESSIONALE



VISITA IL NOSTRO SITO
fondazioneinarcassa.it



I PROFESSIONE

Valido l'incarico di urbanista per chi non è iscritto all'ordine?

di Donato Palombella

in breve

Le amministrazioni comunali possono affidare la progettazione urbanistica a dei soggetti che, pur laureati in Architettura o in Urbanistica, non siano iscritti ad alcun Ordine professionale? Il quesito viene sottoposto al CNAPPC che risponde col parere n. 71 del 2 febbraio 2022

L'ordine degli Architetti della provincia di Palermo ha un dubbio: le amministrazioni comunali possono affidare la progettazione urbanistica a dei soggetti che, pur laureati in Architettura o in Urbanistica, non siano iscritti ad alcun Ordine professionale? A suo avviso al caso sarebbe applicabile l'art.15 del D.P.R. 328/2001 per cui questa tipologia di incarico potrebbe essere affidata solo agli architetti iscritti nell'apposita "sezione b)" dell'Ordine A.P.P.C. ai quali viene attribuita la qualifica di "pianificatore territoriale". L'Ordine territoriale precisa che l'esercizio dell'attività presuppone il superamento dell'esame di Stato (ex art. 17 D.P.R. 328/2001) che, per i pianificatori, è quello della classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e Ambientale. Il quesito viene sottoposto al CNAPPC che risponde col parere n. 71 del 2 febbraio 2022.

L'art. 2229 cod. civ.

Il punto di partenza è costituito dall'art. 2229 cod. civ. che disciplina l'esercizio delle professioni intellettuali. Il primo comma stabilisce, testualmente "La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi." L'iscrizione all'albo (o meglio, all'ordine professionale) è disciplinata dalle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato. Sono le leggi statali, infatti, che disciplinano l'esercizio della professione individuando i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l'esercizio di ogni professione. Il codice civile, in questo modo, mira a tutelare la collettività garantendo che certe attività siano esercitate da soggetti dotati delle necessarie competenze professionali.

La definizione di professionista

La definizione di professionista è contenuta nell'art. 1, comma 1, del DPR 137/2012 che ha riformato gli ordinamenti professionali. La norma, per certi versi, va "letta al contrario": la lettera b, qualifica il "professionista" come il soggetto che esercita una professione regolamentata; la precedente lettera a), dal suo canto, considera la "professione regolamentata" come l'attività che può essere esercitata solo a seguito dell'iscrizione ad un ordine professionale il che presuppone il possesso di specifiche qualifiche professionali. In sostanza, il professionista è il soggetto che esercita una data attività in quanto in possesso di specifiche competenze che gli permettono di ottenere l'iscrizione ad un ordine professionale.

La professione di architetto e pianificatore

Secondo l'Ordine Nazionale, la professione di architetto e pianificatore, rientra tra le professioni regolamentate ed è disciplinata da una serie di norme ovvero:

- la legge 24 giugno 1923 n. 1395, a tutela del titolo e dell'esercizio della professione di ingegnere e architetto;
- il R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, contenente il regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto che detta, tra l'altro, le modalità per l'iscrizione all'albo;
- il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, che modifica i requisiti per l'ammissione all'esame di Stato, individua sezioni e settori dell'Albo e le competenze professionali (art. 15 e 16).

L'art. 348 cod. pen.

In sostanza, il codice civile prevede che il professionista abbia specifiche competenze professionali e sia iscritto ad un albo (ovvero ad un ordine) disciplinato da norme dettate dalla Stato. Questo "sistema" mira a tutelare il pubblico interesse garantendo che certe attività siano esercitate da soggetti particolarmente qualificati. Per chiudere il cerchio abbiamo una "norma di protezione", ovvero l'art. 348 cod. pen. che sanziona l'esercizio abusivo della professione con la "reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro diecimila a euro cinquantamila". Tale sanzione colpisce non solo chi esercita una professione regolamentata senza aver conseguito il necessario titolo di studio (si pensi, per esempio, al soggetto che, pur non avendo conseguito la laurea in ingegneria o in architettura, si "spaccia" per ingegnere o architetto) ma anche chi, pur avendo conseguito il titolo di studio, esercita l'attività senza aver superato il prescritto esame di Stato necessario per ottenere l'abilitazione e persino chi, pur avendo superato l'esame di abilitazione, non sia ancora iscritto all'Ordine professionale di appartenenza.

Il parere della Cassazione

Il problema è stato affrontato anche dalle Sezioni Unite penali della Cassazione

con la sentenza n. 11545 del 23 marzo 2012 che, a proposito del reato di esercizio abusivo della professione ha ritenuto che esso è configurabile quando “il soggetto svolge attività tipica e di competenza specifica della professione regolamentata senza però essere iscritto all’Albo professionale”. Gli elementi costitutivi del reato, quindi, sarebbero sostanzialmente due: esercizio dell’attività professionale e mancata iscrizione al relativo ordine professionale.

I titoli per gli iscritti all’Ordine

Il CNAPPC ricorda che l’Albo è diviso in varie sezioni che corrispondono alle diverse competenze acquisite degli iscritti nel loro percorso formativo universitario; ai professionisti iscritti nella “sezione A” spetta il titolo di architetto (se iscritto alla sezione architettura) o di pianificatore territoriale (se iscritto nel settore pianificazione territoriale). L’Albo non prevede il titolo professionale di “urbanista” per cui i laureati in Architettura con indirizzo Urbanistica, ovvero i laureati in Urbanistica, a seconda del titolo posseduto, saranno qualificati come “Architetto” o “Pianificatore Territoriale” anche se esistono delle differenze tra le due figure.

La posizione dell’Architetto...

L’Architetto, per l’iscrizione al settore “architettura” deve essere in possesso della laurea specialistica (nuovo ordinamento) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile, corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384. Le attività per la professione di Architetto sono individuate nell’art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, gli artt. 46-48 della Direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 nonché in altre disposizioni (D.P.R. 380/2001, D.Lgs. 50/2016, legge 1086/1971, D.P.R. 293/2002).

... e quella del Pianificatore Territoriale

Il Pianificatore territoriale, invece, per potersi iscrivere al settore “pianificazione territoriale” dovrà appartenere alla classe 4/S - Architettura e ingegneria edile ovvero alla classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale.

Le competenze del Pianificatore Territoriale sono disciplinate dall’art. 16, comma 2, del D.P.R. 328/2001 che riserva a questo professionista:

- “a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell’ambiente e della città;
- b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
- c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.”

Arriviamo ad una conclusione

Il CNAPPC ritiene che l'esercizio dell'attività di pianificatore o urbanista (peraltro tra loro coincidenti), possa essere esercitata solo da professionisti iscritti nell'apposito albo professionale. Tale tesi troverebbe un ulteriore fondamento nel D.P.R. 328/2001, che ha regolamentato le norme per l'esercizio della professione di "Architetto" e di "Pianificatore Territoriale".

Alcune considerazioni

Con tutto il rispetto per il CNAPP si è portati a ritenere che il parere espresso dal Consiglio Nazionale rimanga tale ovvero... solo un parere che, eventualmente, può esplicare i propri effetti solo per gli appartenenti all'ordine. Di conseguenza, si ritiene che i provvedimenti dell'amministrazione che affidano la pianificazione a soggetti non iscritti all'Ordine professionale rimangano del tutto validi ed efficaci fino a che non vengano revocati in autotutela dall'amministrazione o non vengano annullati dal giudice amministrativo. L'ordine, quindi, dovrebbe farsi carico di difendere le ragioni dei propri iscritti impugnando i relativi provvedimenti amministrativi.